



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Affari Generali e Documentali

Ripartizione Affari Generali

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583092 Fax +39 040 5583093 e-mail aagg@amm.univ.trieste.it

Prot. 18774
Trieste, 07/06/2006

Titolo I Classe 3

N. 957 /2006

IL RETTORE

- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 242/1998;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- VISTO** il decreto rettorale n. 402/AG dd. 22.4.99, con il quale è stato reso efficace il "Regolamento Professori a contratto" e successive modificazioni;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione, adunanza del 25.5.2006, relativa all'approvazione delle modificazioni all'art. 1, comma 1 punto a) e comma 3 del Regolamento succitato, sentito il parere favorevole del Senato Accademico, adunanza del 16.5.2006;

DECRETA

1. L'art. 1 del "Regolamento Professori a contratto" viene modificato come segue:

Art.1

Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica per il conferimento:

a) di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento, che non sia stato possibile conferire ~~mediante affidamento o supplenza~~ a professori di ruolo, ricercatori e categorie equiparate o per i quali si renda particolarmente opportuno, in relazione ai loro specifici contenuti formativi, l'apporto di competenze esterne all'Università. Il ricorso alla stipula di contratti per insegnamenti ufficiali obbligatori è consentito solo nelle ipotesi di effettiva necessità;

b) di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento;

c) di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di laurea e di diploma, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento.

I contratti hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili con lo stesso soggetto, previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente, da parte della Facoltà e del rispettivo Comitato per la didattica, per non più di sei anni accademici consecutivi.

In via eccezionale, nei casi in cui risulti impossibile coprire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione o ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'Università non disponga di idonee competenze, e nei casi in cui non sia possibile coprire altrimenti insegnamenti fondamentali nei corsi di studio per i quali sussistano irrinunciabili esigenze di continuità

GB/BT



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

didattica, su delibera della Facoltà da adottarsi con richiesta motivata per ciascun anno accademico e previa approvazione da parte del Senato Accademico, i contratti di cui trattasi possano essere rinnovati per un numero superiore di anni, in deroga alla norma di cui al comma precedente.

I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statali.

2. Le modificazioni del "Regolamento Professori a contratto" entrano in vigore il giorno seguente alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE